



All'Associazione di Assistenza e Accoglienza
"GENOVEFFA DE TROIA - ONLUS"
Via Napoli, 111
71122 – FOGGIA

Concessione: n. /2018

- Richiedente: Associazione di Assistenza e Accoglienza "GENOVEFFA DE TROIA - ONLUS, con sede a Foggia in Via Napoli 111, partita iva n. 02378900712; codice fiscale n. 94007630711, nella persona del Presidente e legale Rappresentante, signor CUSENZA Mario nato a Portomaggiore (FE) il 04.12.1940 e residente a Foggia in Viale Colombo 80/S.
- Immobili demaniali richiesti: Casello di Bonifica denominato "Candelaro" e relativo terreno di pertinenza ricadenti in **agro di Manfredonia nel fg. 62 p.lla n. 311 di ha 0.95.70.**

Vista l'istanza in data 15.11.2018, acquisita al protocollo consortile n. 20716 del 20.11.2018, con la quale l'Associazione di Assistenza e Accoglienza "GENOVEFFA DE TROIA - ONLUS, con sede a Foggia in Via Napoli n. 111, partita iva n. 02378900712, codice fiscale n. 94007630711, nella persona del Presidente e legale Rappresentante, signor CUSENZA Mario nato a Portomaggiore (FE) il 04.12.1940 e residente a Foggia in Viale Colombo 80/S, ha chiesto il rinnovo della concessione degli immobili in oggetto, agli stessi patti e condizioni dell'originario atto concessorio rep. n. 9993 del 22.01.1987, trasmettendo tutta la documentazione, così come prevista dal Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento del 07.08.2013;

Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione degli immobili di che trattasi, ad uso assistenziale e di accoglienza;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce "*Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi 1 (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 3681/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze*". I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933";

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per gli iter di concessione ai sensi dell'art. 7 del richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013 il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa;



Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che:

- la richiedente, nella persona del Presidente e legale Rappresentante signor Mario Cusenza, ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 80, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi.

Visti gli scopi perseguiti dall'Associazione, volti all'assistenza in favore degli anziani, ragazze madri, donne in difficoltà, detenuti e loro famiglie, nonché all'accoglienza di ragazzi minori;

Rilevato che l'Associazione richiedente ottempera agli obblighi assunti ai punti 2), 3) e 4) del richiamato atto di concessione n.. 9993 del 22.01.1987;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. del 04.12.2018, con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

SI CONCEDE

all'Associazione di Assistenza e Accoglienza "GENOVEFFA DE TROIA - ONLUS, con sede a Foggia in Via Napoli n. 111, partita iva n. 02378900712, codice fiscale n. 94007630711, nella persona del Presidente e legale Rappresentante, signor CUSENZA Mario nato a Portomaggiore (FE) il 04.12.1940 e residente a Foggia in Viale Colombo 80/S, il rinnovo della concessione degli immobili demaniali in oggetto, agli stessi patti e condizioni dell'originario atto concessorio rep. n. 9993 del 22.01.1987, salvo modifiche derivanti da eventuali provvedimenti regolamentari in materia, da parte della Regione Puglia.

Durata (art. 10 del Regolamento)

La presente concessione avrà durata di anni tre a decorrere dal 01 gennaio 2019 ed avrà termine il 31 dicembre 2022. Non è consentito il tacito rinnovo.

Utilizzazione (art. 19 del Regolamento)

Gli immobili concessi potranno essere utilizzati esclusivamente ad uso assistenziale e di accoglienza. A tal uopo, ai sensi dell'art.19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione degli immobili oggetti della presente concessione.

Oneri – divieti (art. 27 del Regolamento)

La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo della concessionaria il quale, pertanto, espressamente rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento della zona concessa, dovesse essere sospeso o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine, siccità e così via, non esclusa la inondazione, la quale è da ritenersi prevedibile in ragione della particolare ubicazione degli immobili.

Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nella zona lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, degli immobili concessi, la concessionaria sarà tenuta alla immediata riconsegna di tutto o parte degli immobili, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata agli immobili disponibili. In tale evenienza la concessionaria non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.

La concessionaria s'impegna per sé e per i suoi aventi causa, a risarcire sia il Consorzio sia terzi di qualsiasi danno venisse arrecato a persone e cose nell'esercizio della concessione medesima, assumendone la responsabilità sia civilmente che penalmente.

Nell'eventualità che la concessionaria intenda rinunciare alla concessione, è tenuta a darne tempestivo avviso al Consorzio. La concessione si intende revocata ad ogni effetto soltanto dopo che il Consorzio, espletata la necessaria istruttoria, avrà accertato mediante sopralluogo il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi a carico della concessionaria.



E' Vietato :

- costruire rampe di accesso lungo le scarpate degli argini, ripari stabili, passerelle di fortuna, opere murarie o di sbarramento del torrente Candelaro;
- effettuare il prelievo di acque dal torrente Candelaro all'interno della zona oggetto di concessione, tutte le opere necessarie ad attraversare le golene e gli argini, devono essere previamente autorizzate dal Consorzio ai sensi del Regolamento;
- sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, gli concessi, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

La presente concessione costituisce un tutt'uno inscindibile e, pertanto, l'inosservanza di anche una sola delle clausole contenute nel presente atto o Regolamento, comporterà l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 19 del Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17.

Canone annuale (art. 9 del Regolamento)

La concessione è rilasciata a titolo gratuito.

Normativa di riferimento

La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.

Il presente atto sarà sottoposto alla registrazione a cura del Consorzio.

Foggia,2018.

Il Presidente
(Giuseppe De Filippo)

Per accettazione
Il Presidente e legale Rappresentante
(Mario Cusenza)